

Piattaforme digitali e comunicazione politica: il laboratorio sudafricano

di Tony Giorgio

Abstract: *Digital platforms and political communication: the South African laboratory* – This essay examines the regulation of political communication on digital platforms within the South African constitutional framework. It analyses the interplay between freedom of expression, privacy, access to information and electoral integrity, with particular attention to social media, digital campaigning and the conduct of public office-holders online. By assessing constitutional provisions, statutory instruments and emerging practices of co-regulation, the paper highlights the opportunities and risks posed by digital technologies for democratic governance. The South African experience is ultimately framed as a constitutional laboratory, seeking to reconcile technological innovation with fundamental rights and the rule of law in a post-apartheid democracy.

Keywords: BRICS; South Africa; Political communication; Social media; Electoral campaigns

1605

1. Note introduttive

La Repubblica del Sudafrica è, oggidi, sovente annoverata sotto l'epiteto di “*Rainbow Nation*”, traendo ispirazione dalla marcata frammentazione etnica presente in seno alla nazione e, precipuamente, dalla necessità di delineare una soluzione condivisa, formalmente sancita mediante norme giuridiche di suprema autorità (*rectius*: di rango costituzionale), al fine di garantire una coesistenza serena ed equilibrata tra le diverse componenti del tessuto sociale¹.

Siffatto territorio, collocato all'estremo meridione del Continente africano, sino alla chiusura dell'ottavo decennio del XX secolo, è universalmente riconosciuto quale centro di discriminazione sistematica, esclusione iniqua e segregazione razziale: comunemente noto con la denominazione di *apartheid*. Detto regime incarnava l'archetipo di separazioni definite, di barriere insormontabili radicate su caratteristiche fisiche immutabili; più in dettaglio, esso era espressione di emarginazione e sopraffazione perpetrate dalla minoranza bianca a discapito della maggioranza nera e degli altri gruppi etnici².

¹ In specie, cfr. L. Scaffardi, *La «rivoluzionaria» tutela dei diritti fondamentali nella nuova Costituzione del Sudafrica*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1996, 1, 599.

² Nel periodo dell'*apartheid*, la popolazione è rigidamente ripartita in quattro gruppi: bianchi, africani (indicati, altresì, quali neri, nativi oppure *bantu*), *coloureds* (di origine meticcia) e asiatici. Tale classificazione comporta pervasive e profonde conseguenze su come e dove vivere, incidendo significativamente su molteplici sfere della vita sociale e

L'odierno Sudafrica, plasmato nella transizione della c.d. "rivoluzione negoziata" concretizzatasi a far data dalla prima metà degli anni '90, si configura quale *multicultural country*, interamente orientato all'inclusione e dedito alla negazione del razzismo e del sessismo; invero, è uno Stato che si erge a modello di eccellenza circa il riconoscimento dei diritti fondamentali, con particolare riferimento al contesto a sud del Sahara³. La "nazione arcobaleno" viene ritenuta un vettore qualificato di stabilità nell'intero Continente, in virtù del suo ruolo preminente all'interno dell'Unione Africana (UA) e delle organizzazioni subregionali ad essa associate. Ma v'è dell'altro. Dal *summit* di Sanya (Cina, 14 aprile 2011) il Paese si unisce alla compagine originaria dei BRIC, costituita da quattro grandi potenze in ragione dell'estensione territoriale e della consistenza demografica: Brasile, Russia, India e Cina. Sebbene l'apporto economico del Paese risulti esiguo (non figurando neppure tra le prime venti economie mondiali), la rilevanza di siffatta adesione – la quale comporta l'aggiunta di una "S" al celebre e consolidato acronimo BRIC⁴ – appare ragguardevole in considerazione delle enormi opportunità di natura economica, commerciale e geopolitica, giacché agevola innegabilmente l'accesso a mercati vasti e inesplorati. Un contributo significativo della *Republic of South Africa* si ravvisa, altresì, in ambito prettamente politico, nella misura in cui conferisce al sodalizio dei BRICS⁵ una dimensione più genuinamente globale, includendo il Continente nero nell'orizzonte del nuovo ordine internazionale.

Tuttavia, qualora si volga lo sguardo alla realtà fattuale della *South African society*, astraendo dalle mere qualificazioni giuridico-formali, non è arduo scorgere che, entro il perimetro del novello assetto sudafricano – a poco più di tre decenni dall'abolizione dell'*apartheid* – permangono sfere sociali antitetiche e dissonanti.

L'attuazione effettiva della *multiracial democracy* si deve confrontare con la problematicità di armonizzare una molteplicità sociale (per numerosi secoli, e sino a tempi assai recenti, segnata da una violenta ostilità) in una entità statale sostanziale, lungi dall'essere meramente retorica. Il processo di *nation-building* non può ritenersi compiuto e, anzi, necessita con impellenza l'adozione di strumenti validi a rinsaldare la coesione sociale e a dissipare il forte sentimento di perduranti ingiustizie tra la popolazione⁶.

culminando nel totale disconoscimento dei diritti umani più basilari per la maggior parte della popolazione.

³ In proposito cfr. R. Orrù, *Transizione e avvio del consolidamento democratico in Sudafrica: la complessa attuazione della Costituzione del 1996*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1999, 3, 903, 908 ss. e ancora R. Orrù, *Riflessioni sulla coerenza dell'ordine costituzionale del Sudafrica post-apartheid tra innovazione ed evoluzione*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2009, 4, 1859, 1863 ss.

⁴ Per una accurata e puntuale ricostruzione dell'evoluzione del gruppo da BRIC a BRICS, sino a divenire BRICS, cfr. L. Scaffardi, *BRICS, a Multi-Centre "Legal Network"?*, in (5)2 *Beijing Law Review* 140 (2014).

⁵ A decorrere dal 1° gennaio 2024 *BRICS Plus* in seguito all'ingresso di Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Iran, e ulteriormente ampliato, dal 1° gennaio 2025, con l'adesione dell'Indonesia in qualità di decimo Stato membro.

⁶ Per un inquadramento della tematica nella vastissima letteratura, in lingua inglese, cfr. B. Bompani, *South African Constitution and the making of a "new" civil society*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2012, 1, 1331 e D. Kotzé, *The South African Constitution and nation-building*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2012, 1, 1442.

La riprovevole situazione di abietta indigenza in cui versa tuttora una cospicua porzione del popolo sudafricano, l'insofferenza per l'attesa di riscontri concreti, nonché l'inefficacia amministrativa e la perniciosa piaga della corruzione costituiscono elementi di corrosione della "*open and democratic society*" fondata sui valori africani, suscettibili di fomentare derive autoritarie. La questione del potere limitato, pertanto, rischia di assumere una posizione subalterna rispetto all'imperativo della crescita economica – seguendo l'esempio di altre realtà appartenenti ai BRICS⁷ –, con il conseguente indebolimento delle istituzioni di garanzia (Corte costituzionale *in primis*) e un parallelo rafforzamento del Governo e del suo vertice.

Una ulteriore area di rilevante criticità è rappresentata dalla proliferazione dilagante dei c.d. *social media*, i quali fungono da depositari di ingenti quantità di dati personali afferenti agli utenti. Sono, difatti, emerse apprensioni considerevoli circa l'accesso arbitrario e non autorizzato a tali informazioni di natura personale, unitamente al loro abuso e sfruttamento illecito.

Le ricadute di carattere giuridico-regolamentare derivanti dall'impiego di siffatte piattaforme digitali assumono una preminenza sempre crescente, esortando con urgenza la predisposizione di rigorosi quadri normativi atti a fronteggiare le insidiose sfide che si profilano all'orizzonte. Con l'incessante sviluppo e perfezionamento delle summenzionate *digital platforms* di interazione sociale, i legislatori si trovano gravati dall'onere costante di bilanciare l'inviolabile diritto alla libertà di espressione con l'imprescindibile esigenza di tutelare i fruitori da contenuti potenzialmente lesivi, salvaguardando al contempo la fiducia collettiva nei confronti delle infrastrutture digitali⁸.

In definitiva, l'ardimentoso proposito del presente contributo – privo di qualsivoglia velleità di esaustività in ragione dell'ampiezza e complessità del tema – si sostanzia nell'esaminare la regolazione giuridica, nell'alveo dell'ordinamento sudafricano, del sistema dei *media* e dei *social media* nel peculiare campo della comunicazione politica, con lo scopo di favorire una comprensione maggiormente approfondita delle dinamiche in continua evoluzione tra tecnologia, *governance* e società.

2. Democrazia e *media* tra libertà e *privacy*

La Costituzione democratico-multirazziale della *Republic of South Africa* (d'ora innanzi semplicemente CRSA) promulgata dal Presidente Nelson Mandela il 18 dicembre 1996 ed entrata in vigore il 4 febbraio 1997 – nel cui articolato emerge netta l'interpolazione dei canoni assiologici e organizzativi

⁷ Cfr. L. Scaffardi, *Dal BRICS al BRICS+. Alla ricerca di una diversa e forte modernità*, in *DPCE Online*, 2024, 4, 2843, 2846 ss.

⁸ In argomento, tra gli altri, cfr. Z. Tufekci, *Social Media's Impact on Democracy*, in (28)2 *Journal of Democracy* 97, 100-106 (2017).

della società sudafricana – fornisce un grande apporto rispetto ai profili sopra evidenziati⁹.

La Legge fondamentale consacra il riconoscimento in capo a ogni individuo del diritto inalienabile alla libertà di espressione, comprensivo della libertà di stampa e di qualunque altro mezzo di comunicazione. Il diritto alla libertà dei *media* trova attuazione, e in taluni casi limitazioni, in parecchie disposizioni normative e politiche vigenti in seno alla democrazia della *Rainbow Nation*. L'assetto giuridico-costituzionale sudafricano erige argini robusti a tutela della libertà di manifestazione del pensiero, attenuando eventuali interferenze che possano ledere l'esercizio di tale diritto cardine¹⁰.

Tra i diritti di primaria importanza per la protezione della libertà dei *media*, enunciati nel Capitolo II della *Constitution of the Republic of South Africa* (*recte: Bill of Rights*), si annoverano il diritto alla *privacy* (art. 14 CRSA), il quale comprende la salvaguardia dell'inviolabilità delle comunicazioni personali, il diritto alla libertà di espressione (art. 16 CRSA) e il diritto di accesso alle informazioni (art. 32 CRSA)¹¹.

V'è impellenza di promuovere una prospettiva di diritto pubblico in materia di riservatezza, profondamente radicata all'interno dalla Carta costituzionale sudafricana: *in primis*, intraprendendo un'accurata disamina della *ratio* intrinseca e delle potenzialità operative insite nelle tecnologie digitali, così da individuare con precisione le lesioni giuridicamente rilevanti cui il diritto alla *privacy* deve, oggi, essere sensibile. *In secundis*, occorrerebbe contestualizzare la revisione normativa nel più ampio panorama dei rischi, degli squilibri e dei giochi di potere generati dai processi di digitalizzazione e dall'impiego delle suddette tecnologie tanto da parte delle istituzioni governative quanto degli attori economici privati. Infine, si aggiunge la necessità di un'attenta ponderazione degli equilibri da instaurare tra costi e benefici della rivoluzione digitale (*rectius: Fourth Industrial Revolution*¹²) in una democrazia che si distingue per il suo indeclinabile impegno verso l'autodeterminazione individuale e collettiva, nonché per la rigorosa osservanza dei principi basilari che sorreggono lo Stato di diritto¹³.

Appare sempre più evidente, per giunta, che l'analisi sulla violazione della *privacy* correlata alla trasformazione digitale debba essere collocata nell'alveo dell'economia politica riconducibile al c.d. "*digital capitalism*"¹⁴.

⁹ Sulla tematica cfr., in particolare, L. Pegoraro, A. Rinella, *La nuova Costituzione della Repubblica del Sudafrica (1996-1997)*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1997, 2, 517, 522-529.

¹⁰ Spunti in V. Federico, *L'ordinamento politico-costituzionale del Sudafrica nell'analisi della dottrina sudafricana*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2003, 4, 1609.

¹¹ Sulla questione cfr. M. Montalti, *L'efficacia orizzontale del Bill of Rights sudafricano alla luce di alcune riflessioni comparative*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2004, 4, 1714.

¹² Espressione coniata da K. Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, London, 2017, 7.

¹³ Per uno studio del concetto in esame, cfr. C. Véliz, *Privacy is Power: Why and How You Should Take Back Control of Your Data*, London, 2021, 28 ss.

¹⁴ Per una ricognizione meticolosa e precisa sul tema in oggetto, cfr. J. Sadowski, *Too Smart: How Digital Capitalism Is Extracting Data, Controlling Our Lives, and Taking over the World*, Cambridge, 2020, 37 ss.

Le compromissioni inflitte all'architettura democratica trovano la loro origine nelle elevate capacità di elaborazione delle *digital technologies*, le quali hanno agevolato la disseminazione di contenuti propagandistici polarizzanti e di dichiarazioni mendaci. Meccanismi metodologicamente affidabili, volti a pervenire a un accordo condiviso sui fatti attraverso processi di deliberazione pubblica, appaiono inevitabili per garantire il corretto funzionamento di una società democratica, orientata a strutturare il dibattito tra una pluralità di visioni e interessi contrapposti¹⁵.

La digitalizzazione ha, altresì, indebolito i mezzi di comunicazione di massa e le organizzazioni partitiche, costituendo una minaccia tangibile all'integrità delle consultazioni elettorali. Si registrano, con crescente chiarezza, evidenze empiriche circa la possibilità di influenzare le preferenze politiche dell'elettorato tramite l'utilizzo di pubblicità mirata e di tecniche avanzate di profilazione psicologica, soprattutto sui *social media*¹⁶.

La concentrazione di potere economico privato, connessa inestricabilmente alla *digitalisation*, nonché la sua intersezione con le prerogative del potere pubblico, sta esacerbando tendenze latenti verso regimi plutocratici e oligarchici, persino nelle moderne democrazie costituzionali. Questo fenomeno compromette la legittimazione etico-giuridica degli esecutivi, i quali trovano il proprio fondamento nel consenso popolare e nel principio di eguaglianza politica.

L'organo legislativo del "Paese arcobaleno", al fine di sanare le criticità precedentemente esplicitate e dare parziale attuazione al diritto costituzionale alla riservatezza, promulga il *Protection of Personal Information Act 4 of 2013* (POPIA), vale a dire una normativa progettata per disciplinare il trattamento (*recte*: raccolta, elaborazione, archiviazione e condivisione) dei dati personali.

Il POPIA – entrato pienamente in vigore solamente a partire dal 1° luglio 2021 – è, sovente, paragonato al *General Data Protection Regulation* (GDPR) dell'Unione europea, con cui condivide molti principi fondanti, pur essendo adattato al singolare contesto socio-giuridico del Sudafrica.

La legislazione recentemente emanata dal Parlamento in tema di tutela della *privacy*, pur rappresentando un *corpus* normativo di notevole rilievo e rivestendo un ruolo focale, non si prefigge l'obiettivo di affrontare in maniera esaustiva tutte le questioni di interesse.

Malgrado non sia precipuo scopo del presente scritto fornire risposte definitive a tali interrogativi, è piuttosto lampante che sorgeranno quesiti concernenti l'interrelazione tra il diritto alla riservatezza e gli assetti statutari delineati dal POPIA.

Il POPIA non si estende a ricomprendere integralmente le violazioni della *privacy* derivanti dalla pervasività della digitalizzazione, quali la sorveglianza massiva e la diffusione indiscriminata di dati, benché definisca i concetti di "dati personali" e "trattamento" in modo ampio. L'art. 14 CRSA, pertanto, continuerà a occupare una posizione cruciale nello sviluppo della dottrina e giurisprudenza sudafricana in materia di tutela della riservatezza,

¹⁵ S. Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, London, 2019, 238 ss.

¹⁶ Come osserva F. Cachalia, *Precautionary constitutionalism, representative democracy and political corruption*, in 9(1) *Constitutional Court Review* 45, 49-53 (2019).

specialmente in considerazione delle profonde trasformazioni indotte dal progresso tecnologico.

L'illecito consistente nella divulgazione di fatti attinenti alla sfera privata è, tradizionalmente, invocato prevalentemente nei confronti dei *mass media* convenzionali¹⁷. Tuttavia, sempre più frequentemente ci si affida a società operanti nel settore dei *social media* per interagire, nonché ai colossi denominati *Big Tech* (ovverossia le cinque maggiori multinazionali della *tech* occidentali: *Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft*) che aggregano e commercializzano i dati personali degli utenti per finalità informative e giornalistiche.

Appare ormai sempre più ineludibile constatare che siffatte aziende esercitino un controllo ragguardevole sulla gestione e diffusione dei contenuti, configurandosi, *de facto*, quali custodi privilegiati della sfera pubblica virtuale, con un'incidenza determinante sul dibattito democratico nell'ambiente digitale.

In virtù di quanto sopra esposto, taluni studiosi avanzano la proposta di qualificare tali entità come “*information fiduciaries*”, ritenendole assoggettabili a *standard* normativi ed etici più stringenti rispetto a quelli attualmente previsti dell'ordinamento sudafricano¹⁸.

Questo approccio si rivela ancor più pregnante allorché si consideri il diritto alla libertà di espressione, il quale abbraccia, *inter alia*, la facoltà di acquisire, elaborare e diffondere informazioni e idee, la libertà di creatività artistica, nonché la libertà accademica e quella di condurre ricerca scientifica. L'ambito di applicazione tracciato dall'art. 16.1 CRSA si connota per una latitudine amplissima, inglobando qualsiasi forma di “espressione” intesa in senso lato, senza limitarsi esclusivamente alla mera comunicazione verbale. Conseguentemente, ogni modalità di propagazione della parola, che essa avvenga mediante supporti cartacei, dispositivi radiofonici ovvero piattaforme digitali, rientra nel perimetro delle garanzie costituzionalmente sancite.

La libera manifestazione delle opinioni e delle informazioni si configura quale diritto universale e generale, riconosciuto indistintamente sia agli operatori appartenenti al settore pubblico sia ai singoli consociati. Cionondimeno, detta libertà è soggetta a rigorose limitazioni, finalizzate a escludere specifiche espressioni che non godono di tutela costituzionale: propaganda bellica, incitamento alla violenza e istigazione all'odio fondata su criteri di razza, etnia, genere o confessione religiosa (art. 16.2 CRSA).

2.1 La libertà di espressione nella giurisprudenza della *Constitutional Court of South Africa*

L'analisi del quadro costituzionale sudafricano non può esaurirsi nella dimensione meramente testuale dell'art. 16 della *Constitution of the Republic*

¹⁷ Per un'attenta riflessione circa lo scenario relativo alla *privacy* cfr. D.J. Solove, *A taxonomy of privacy*, in 154(3) *University of Pennsylvania Law Review* 477, 491-499 (2006).

¹⁸ Ampi ragguagli in A. Mukheibir, *Constitutional Damages – a Stagnant or a Changing Landscape?*, in 26(1) *Potchefstroom Electronic Law Journal* 1, 19-25 (2023) e E. Zitzke, *Constitutional Damages in South Africa: A Transformative Approach*, in 16(3) *African Journal of Legal Studies* 1, 5-19 (2024).

of South Africa, dovendo piuttosto confrontarsi con la sua progressiva e raffinata costruzione giurisprudenziale ad opera della *Constitutional Court*, la quale ha elevato la libertà di manifestazione del pensiero a presidio strutturale dell'ordine democratico post-*apartheid*. Sin dalle prime elaborazioni interpretative, il giudice costituzionale chiarisce come la garanzia espressiva trascenda la dimensione individualistica del diritto soggettivo, proiettandosi su un piano eminentemente ordinamentale, in quanto condizione di possibilità per la formazione di uno spazio pubblico pluralistico e deliberativo. In tale prospettiva, il *free flow of information* non costituisce un valore concorrente, bensì una precondizione logico-costituzionale del principio democratico.

Siffatta impostazione si innesta coerentemente nel più ampio orizzonte del *transformative constitutionalism*, che permea l'intera esperienza sudafricana a far data dal 1994, nell'ambito della quale i diritti fondamentali non assolvono una funzione unicamente difensiva, ma operano come strumenti di ingegneria costituzionale finalizzati alla rimozione delle disuguaglianze ereditate dal regime segregazionista e alla edificazione della *Rainbow Nation*. Ne consegue che la libertà comunicativa assume una valenza non soltanto negativa, quale limite all'intervento pubblico, ma altresì positiva, quale fattore di trasformazione sociale e di consolidamento democratico.

In questo alveo si colloca la celebre decisione *Islamic Unity Convention v Independent Broadcasting Authority and Others*¹⁹ del 2002, nella quale la Corte costituzionale qualifica la libertà di espressione come architrave dell'assetto costituzionale inaugurato nel 1996, sottolineandone la funzione essenziale rispetto sia alla ricerca della verità nel discorso pubblico sia al controllo diffuso sull'esercizio del potere.

Analogamente, nella pronuncia *Laugh It Off Promotions CC v South African Breweries International (Finance) BV t/a Sabmark International and Another*²⁰ del 2005, il giudice delle leggi ribadisce che la protezione costituzionale si estende alla totalità delle forme espressive, incluse quelle satiriche, dissenzienti ovvero socialmente controverse, valorizzando il conflitto discorsivo quale componente fisiologica e non patologica della democrazia.

Ulteriore tassello sistematico è rappresentato dalla sentenza *Brümmer v Minister of Social Development and Others*²¹ del 2009, ove la Corte evidenzia la stretta interdipendenza tra libertà di espressione, accesso alle informazioni e *accountability* istituzionale, delineando un modello di democrazia partecipativa fondato sulla circolazione trasparente e inclusiva delle conoscenze rilevanti per il dibattito pubblico.

Sebbene tali arresti si collochino in un contesto antecedente all'esplosione delle piattaforme digitali, le relative coordinate ermeneutiche

¹⁹ Il testo della pronuncia è accessibile telematicamente mediante la consultazione del sito [web https://collections.concourt.org.za/items/e1e0a82e-1598-4b86-a7bd-c463058709c6](https://collections.concourt.org.za/items/e1e0a82e-1598-4b86-a7bd-c463058709c6).

²⁰ Il testo della sentenza è disponibile on line all'indirizzo internet <https://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2005/7.pdf>.

²¹ Il pronunciamento della *Constitutional Court of South Africa* è rinvenibile attraverso la visualizzazione della pagina <https://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2009/21.pdf>.

risultano pienamente idonee a governare le trasformazioni della sfera pubblica contemporanea, in quanto radicate in principi costituzionali a vocazione strutturalmente indipendente dal *medium* tecnologico di diffusione²². Ne discende che le garanzie elaborate in relazione ai mezzi tradizionali di comunicazione devono essere intese come immediatamente proiettabili nell'ecosistema digitale, nel quale si concentrano oggidì le principali dinamiche di formazione dell'opinione pubblica e di partecipazione politica.

Emerge con particolare nitidezza il ruolo delle piattaforme digitali globali, le quali, pur rivestendo formalmente natura privatistica, esercitano un potere di intermediazione informativa idoneo a incidere in modo significativo sull'effettività della libertà comunicativa, attraverso attività di selezione algoritmica, moderazione dei contenuti e strutturazione dei flussi informativi.

Siffatto fenomeno impone una rilettura delle tradizionali categorie del costituzionalismo, non più esclusivamente ancorate alla relazione verticale Stato-individuo, ma progressivamente estese alle nuove forme di incidenza orizzontale esercitate da attori privati dotati di una peculiare capacità di condizionamento del discorso pubblico.

Gli approdi interpretativi elaborati dalla *Constitutional Court* consentono, pertanto, di affermare che la tutela della libertà di espressione non può essere confinata entro i limiti della comunicazione analogica, ma si proietta necessariamente nello spazio digitale, ove permangono immutate le esigenze di pluralismo informativo, partecipazione democratica e controllo diffuso del potere.

In tale scenario, un diritto strettamente connesso al *the right to freedom of expression* è quello di accesso alle informazioni, poiché riveste una funzione di assoluta centralità nell'attività di acquisizione e raccolta delle informazioni svolta dai *media*.

L'art. 32.1 CRSA prescrive che ciascun individuo ha il diritto di prendere conoscenza delle informazioni detenute dall'apparato statale e/o di ogni altra informazione posseduta da terzi, qualora risulti necessaria per l'esercizio o la tutela di un qualsivoglia diritto.

L'art. 32.2 CRSA, inoltre, impone al Parlamento l'obbligo inderogabile di emanare una *national legislation* atta a garantire la piena efficacia del *right of access*²³. In ottemperanza a siffatto precetto costituzionale viene promulgata la *Promotion of Access to Information Act 2 of 2000* (PAIA). Quest'ultima – la quale funzionerebbe congiuntamente al POPIA – definisce le procedure e i criteri che devono essere seguiti allo scopo di richiedere informazioni e, in aggiunta, prevede limiti e salvaguardie per evitare abusi e proteggere dati sensibili; si applica sia al settore pubblico che a quello privato, segnando un passo significativo verso una società più trasparente e responsabile. La PAIA, in ultima analisi, rappresenta uno strumento

²² Cfr. Y.M. Burns, *Freedom of expression under the new constitution*, in 30(3) *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa* 264, 269-281 (1997).

²³ Nella vasta letteratura sull'argomento, per un efficace inquadramento del tema, cfr. J. Klaaren, *The right of access to information at age ten*, in N.S. Rembe (Ed), *Reflections on Democracy and Human Rights: A Decade of the South African Constitution (Act 108 of 1996)*, I ed., Johannesburg, 2006, 167.

essenziale per promuovere l'*accountability* e il buon governo in Sudafrica, equilibrando il diritto all'informazione con altre esigenze costituzionalmente rilevanti.

Nel panorama testé delineato, si evidenzia come l'ordinamento sudafricano, pur privo di una disciplina organica in materia digitale, manifesti progressive linee di sviluppo orientate verso una strutturazione normativa sempre più stratificata, seppur ancora policentrica e non sistematizzata. La *ratio legis* comune ai diversi interventi si rinviene nell'intento di preservare la libertà comunicativa, garantendo al contempo sicurezza, dignità e diritti della persona nello spazio cibernetico. Ne scaturisce un modello di regolazione equilibrata che, nel solco del principio di ragionevolezza sostanziale (art. 36 CRSA), cerca di contemperare libertà e istanze di tutela.

3. *Social media* e campagne elettorali: tra inclusione e disinformazione

I *social media* si configurano come nuove *agorà* del dibattito politico, nelle quali la comunicazione si articola sovente in forma più immediata e disintermediata rispetto ai tradizionali canali informativi. *Facebook*, *X* (già *Twitter*), *YouTube*, *Instagram* e, più recentemente, *TikTok* divengono mezzi imprescindibili per partiti, *leader* e movimenti sociali nel veicolare i propri messaggi e mobilitare il consenso²⁴. Il momento delle campagne elettorali, in tale prospettiva, rappresenta un frangente di estrema delicatezza per la comunicazione politica, allorché la necessità di assicurare il *fair play* e una leale competizione tra candidati assume carattere cogente. Il legislatore sudafricano, conscio delle potenziali distorsioni mediatiche nel periodo pre-elettorale, predispone una cornice normativa che disciplina l'utilizzo dei *media* (tradizionali e non) nel corso delle consultazioni elettorali, volta a contenere le degenerazioni della propaganda politica²⁵. L'irruzione delle piattaforme digitali impone un ripensamento strutturale dei presidi giuridici vigenti; sebbene l'adeguamento normativo proceda con gradualità, allo stato, non risulta ancora pienamente compiuto²⁶.

L'architrave dell'assetto regolatorio si fonda sull'*Electoral Act 73 of 1998*, corredato dall'allegato *Electoral Code of Conduct*, il quale impone ai partiti politici e ai candidati obblighi stringenti in materia di correttezza, veridicità e rinuncia a qualsivoglia forma di violenza nella comunicazione elettorale. Il codice proscrive – *inter alia* – la pubblicazione di informazioni mendaci concernenti i partiti politici, i candidati ovvero le questioni oggetto del confronto elettorale. L'*Electoral Code of Conduct* vieta, altresì, l'abuso di posizioni di potere o di situazioni di privilegio al fine di incidere sull'esito delle consultazioni, introducendo una clausola che censura indirettamente

²⁴ Per un approfondimento in prospettiva generale, cfr. T. Muswede, *Impact of Digital Media on Political Campaigns: Towards Disintermediated Political Communication in Africa*, in 10(1) *African Journal of Political Science* 41, 43-45 (2022).

²⁵ Per una ricca rielaborazione in chiave comparata cfr. N. Kshetri, *Regulation of Social Media in the BRICS Nations*, in 43(5) *Telecommunications Policy* 438, 444 (2019).

²⁶ A. Budree, K. Fietkiewicz, E. Lins, *Investigating usage of social media platforms in South Africa*, in 11(4) *The African Journal of Information Systems* 314, 318-320 (2019).

pratiche quali l'impiego di risorse istituzionali per propaganda di parte o la diffusione di annunci ingannevoli da parte di funzionari pubblici in favore del governo uscente. La violazione delle prescrizioni codicistiche comporta conseguenze particolarmente incisive: l'*Independent Electoral Commission* (IEC) può irrogare sanzioni pecuniarie fino a 200.000 rand nei confronti del partito responsabile, revocare depositi elettorali, vietare lo svolgimento di attività di campagna elettorale in determinate aree territoriali e giungere, nei casi di maggiore gravità, alla squalifica dei candidati ovvero all'annullamento dei voti ricevuti. È evidente che queste sanzioni draconiane fungono da forte deterrente.

Negli ultimi anni l'IEC richiama ripetutamente i contendenti alla competizione elettorale al rigoroso rispetto delle norme anche nello spazio digitale, sottolineando che *Internet* non costituisce una zona franca sottratta al controllo giuridico. Ciò si verifica, segnatamente, in occasione di episodi di disinformazione virale, quali la circolazione di contenuti audiovisivi manipolati oppure la propagazione, attraverso i *social media*, di indicazioni errate relative alle date di voto²⁷.

Dette prescrizioni, pur apparentemente generiche, assumono una portata precettiva di particolare intensità alla luce dell'obbligo, gravante sui partecipanti alla competizione elettorale, di sottoscrivere il codice quale *conditio sine qua non* per l'ammissione alle elezioni.

Accanto al codice di condotta, un'importante innovazione è l'istituzione di meccanismi specificamente deputati all'individuazione e al contrasto della disinformazione digitale in tempo reale nel corso delle contese elettorali. Precisamente, la piattaforma *Real411*, sviluppata da *Media Monitoring Africa* in cooperazione con l'IEC, consente ai cittadini di segnalare contenuti potenzialmente riconducibili a fenomeni di disinformazione, incitamento all'odio, abuso di materiali digitali o altre irregolarità *online* connesse alle elezioni.

Un comitato di esperti indipendenti esamina tempestivamente le segnalazioni e, qualora ne accerti la fondatezza, trasmette le risultanze alla Commissione Elettorale, la quale provvede a informare le grandi *digital platforms* coinvolte, affinché adottino misure appropriate di rimozione (ad esempio inserendo *warning* oppure eliminando *fake news*) o limitazione dei contenuti. Detto sistema – operativo dalla tornata elettorale del 2019 e successivamente rafforzato per quella del 29 maggio 2024 – si configura quale modello pionieristico di co-regolazione, in quanto combina il coinvolgimento attivo della società civile, l'intervento dell'autorità pubblica e l'assunzione di responsabilità da parte delle *Big Tech*.

La disinformazione, dunque, incide direttamente sul diritto dei cittadini ad accedere a informazioni attendibili e, conseguentemente, pregiudichi la possibilità di compiere scelte politiche consapevoli. In siffatta prospettiva, la *partnership* pubblico-privato ha lo scopo di tutelare la «lifeblood of democracy»²⁸ – ossia l'informazione affidabile – dalle campagne manipolative.

²⁷ In dottrina si veda R. Kagiso, *Legal and Policy Implications in the Age of Social Media in South Africa*, in 9(1) *International Journal of Law and Policy* 49, 54-55 (2024).

²⁸ Secondo la lucida analisi offerta dal *Chairperson of the Electoral Commission of South Africa*, Mosotho Moepya, nell'*IEC Annual Report* del 2025.

Sul versante radiotelevisivo, invece, l'*Independent Communications Authority of South Africa* (ICASA) esercita attribuzioni regolatorie di particolare incisività e provvede – in forza della *Electronic Communications Act 36 of 2005* e della *Broadcasting Act 4 of 1999* – all'adozione di regolamenti specificamente destinati a disciplinare il periodo elettorale. In tale ambito si collocano i *Party Election Broadcasts and Political Advertisements Regulations* del 2014, i quali prevedono, da un lato, la diffusione gratuita di messaggi politici autogestiti sulle emittenti pubbliche (*rectius*: *South African Broadcasting Corporation*), secondo canoni di equità e proporzionalità; dall'altro, ammettono la trasmissione di comunicazioni politiche a pagamento da parte delle emittenti commerciali, purché nel rispetto di condizioni di parità di trattamento e di trasparenza procedurale. A questi fini, i contenuti devono essere inequivocabilmente qualificati come pubblicità politica e recare l'indicazione del partito o del candidato committente, onde evitare pratiche di *surreptitious advertising* ovvero forme di occultamento intenzionale della finalità propagandistica.

Inoltre, i notiziari e i programmi di approfondimento sono assoggettati all'osservanza di un rigoroso criterio di equilibrio: il principio di *equitable treatment* postula che nessuna formazione politica sia avvantaggiata o penalizzata dalla copertura mediatica, a pena dell'irrogazione di sanzioni da parte dell'ICASA. In occasione di ciascuna tornata elettorale, l'autorità vigila sulla distribuzione dei tempi di parola attribuiti ai diversi soggetti politici e interviene, ove occorra, per rimediare a eventuali asimmetrie.

Nel suo complesso, tale assetto regolatorio, in parte assimilabile alla *par condicio* italiana²⁹, persegue l'obiettivo di salvaguardare la parità delle armi comunicative durante la competizione elettorale, in ossequio al diritto costituzionale di *free, fair and regular elections* (art. 19.2 CRSA).

Un tratto distintivo della disciplina elettorale sudafricana – e del suo riverbero sulle piattaforme digitali – riguarda le inserzioni pubblicitarie a pagamento. Come sopra indicato, in ambito televisivo e radiofonico vigono regole rigorose: ogni singolo *spot* di partito deve essere chiaramente identificato e gli spazi pubblicitari devono essere assegnati in modo equo e non discriminatorio. Al contrario, ad oggi, non esiste una normativa statale specifica volta a disciplinare la pubblicità sui *social network*, sui motori di ricerca o, più in generale, in rete che imponga alle formazioni politiche di dichiarare i messaggi sponsorizzati o che vieti talune modalità di *targeting* elettorale. I partiti sono comunque tenuti a rispettare i limiti e le regole di finanziamento della campagna, come stabilito dal *Political Party Funding Act 6 of 2018*, che proibisce finanziamenti stranieri per attività elettorali;

²⁹ Per una illustrazione analitica e circostanziata con riferimento all'oggetto della trattazione cfr. R. Borrello, *La par condicio nella campagna elettorale delle elezioni politiche del 25 settembre 2022: profili generali e alcuni casi specifici*, in *Nomos*, 2022, 3, 1; R. Borrello, *Il virtuoso (e complesso) sinergismo tra le discipline dei costi della politica e della par condicio nella regolazione della comunicazione politica, tra vecchie e nuove tecnologie*, in G. Caravale et al. (cur.), *Scritti in onore di Fulco Lanchester*, Napoli, 2022, 213; R. Borrello, *Stampa e Par condicio. Riflessioni critiche sulla vigente disciplina*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2008, 3, 2767.

nondimeno, sul modo in cui impiegano i fondi in inserzioni sul *web* v'è ampia discrezionalità³⁰.

Di fatto, la regolamentazione della pubblicità politica *online* è delegata in larga misura alle *policy* interne delle piattaforme globali. Fortunatamente, molte di esse – sotto pressione internazionale – introducono strumenti volontari di trasparenza: *Meta* crea un'*Ad Library*, dove archivia tutti gli annunci politici con indicazione del finanziatore; *Twitter* (prima dell'acquisizione da parte di Elon Musk) richiedeva la verifica degli inserzionisti politici; *Google* esige che gli annunci elettorali menzionino l'inserzionista autorizzato³¹. Siffatti meccanismi, pur non derivando da leggi sudafricane, trovano applicazione, altresì, nelle elezioni della *Rainbow Nation*, fornendo agli osservatori elementi utili a monitorare la spesa pubblicitaria digitale dei partiti³².

Nelle ultime due tornate elettorali (*recte*: 2019 e 2024) emergono forme sempre più diffuse di *micro-targeting* (vale a dire la personalizzazione dei messaggi indirizzati a specifici gruppi di utenti per età, localizzazione geografica, interessi e ulteriori variabili analoghe), tecnica resa possibile dalla ingente quantità di dati personali raccolti *online*. Ciò pone rilevanti questioni in materia di *privacy* e di equità: il messaggio politico, *de facto*, non è più uniforme, bensì calibrato su misura, con il rischio di generare promesse contraddittorie o di favorire la diffusione di contenuti divisivi a nicchie ristrette, sottraendoli al dibattito pubblico nazionale.

A ciò si affianca la problematica, di crescente rilevanza sistemica, dell'ingaggio di *influencer* digitali, ossia personaggi celebri del *web* remunerati per veicolare contenuti politici senza rendere esplicito il vincolo economico o funzionale con la parte politica committente. Tale fenomeno, ormai ampiamente documentato nel contesto sudafricano, non è oggetto di alcuna regolazione legislativa, né sotto il profilo dell'introduzione di obblighi di *disclosure*, né con riferimento all'imposizione di limiti alle modalità di diffusione dei messaggi.

Ne deriva una vera e propria *terra nullius* giuridica, all'interno della quale il rischio di manipolazione dell'elettorato raggiunge livelli elevati e la capacità di intervento dell'autorità pubblica è drasticamente ridotta.

In conclusione, in Sudafrica si afferma il principio secondo cui le condotte illecite *offline* (*rectius*: minacce, diffamazioni e pratiche ingannevoli) lo sono parimenti *online*; conseguentemente, si attivano strumenti di vigilanza e di contrasto alla disinformazione elettorale in rete.

Resta aperto l'interrogativo circa l'eventuale evoluzione di tali misure verso una codificazione organica o sulla loro perdurante declinazione

³⁰ Per un inquadramento complessivo della tematica, cfr. C. Riefa, C. Angelopoulos, A.R. Lodder, *The Legal Implications of E-Commerce and Online Advertising in Social Media*, in 26(4) *International Journal of Law and Information Technology* 289, 298-304 (2018).

³¹ Su tale aspetto, da ultimo, cfr. M.T. Thatelo, K. Aiseng, *Exploring Counter-Imaging in Online Political Advertisements During Elections Campaigns: A Case of South African Main Opposition Parties*, in 13(3) *Studies in Media and Communication* 384, 386-387 (2025).

³² E. Stoycheff, *Content Moderation at a Crossroads: New Frontiers and Legal Considerations*, in 98(1) *Journalism & Mass Communication Quarterly* 5, 8-12 (2021).

mediante accordi, protocolli e linee guida flessibili³³. La sfida centrale consiste nell'evitare, da un lato, un *far west* digitale che comprometta la credibilità del procedimento elettorale e, dall'altro, un eccesso di vincoli suscettibile di comprimere indebitamente il dibattito sul *web*³⁴. Il diritto comparato, a tal proposito, offre soluzioni differenziate: lo Stato sudafricano sembra orientarsi, allo stato, verso una traiettoria intermedia di co-regolazione, coerente con il proprio spirito costituzionale liberale ma, al contempo, pronto a intervenire ogniqualvolta la *salus* democratica risulti concretamente in pericolo.

4. Piattaforme digitali e cariche istituzionali: uso, abuso e responsabilità

L'ultimo profilo oggetto del presente lavoro, nel panorama sudafricano della comunicazione politica digitale, concerne il rapporto intercorrente tra *social media* e figure istituzionali – Presidenti, membri dell'esecutivo, parlamentari e titolari di altre cariche pubbliche – allorché esse operano anche quali attori politici.

In Sudafrica, al pari di quanto si registra in altre democrazie, i vertici istituzionali abbracciano i *social network* quali canali privilegiati di interlocuzione diretta con i cittadini, sovente eludendo i filtri della stampa tradizionale. Il Capo di Stato, ad esempio, si rivolge regolarmente alla cittadinanza mediante *account* ufficiali e *newsletter* (*rectius*: *From the desk of the President*), mentre numerosi ministri e *leader* locali mantengono profili *social* attivi per valorizzare iniziative di governo, commentare l'attualità politica o, talvolta, fare annunci.

Attualmente, l'ordinamento sudafricano non contempla una disciplina normativa specificamente deputata a regolamentare l'utilizzo dei *social media* da parte di chi ricopre incarichi governativi ovvero, più in generale, istituzionali; parimenti, la questione non dà ancora luogo né a linee guida ufficiali né a pronunce giurisprudenziali di rilievo.

In via generale, gli *account* ufficiali delle istituzioni – quali la Presidenza, i ministeri o i municipi – sono assoggettati ai protocolli della comunicazione governativa e al dovere di pubblica informazione; viceversa, i profili personali dei rappresentanti politici, quand'anche impiegati per veicolare atti governativi, rimangono nella loro disponibilità individuale e non soggiacciono a obblighi formali di imparzialità. Ciò determina l'emersione di zone grigie in quanto, potenzialmente, potrebbero sorgere conflitti rispetto al principio di neutralità dell'amministrazione: emblematico è il caso in cui un titolare di carica pubblica diffonda sui *social* slogan di natura partitica durante l'esercizio delle proprie funzioni, sovrapponendo indebitamente la dimensione istituzionale all'interesse politico di parte.

³³ I diversi snodi risultano efficacemente delineati da J.B. Schafer, N. Pennington, *From First Amendment Rights to Algorithmic Norms: The Role of Law in Social Media Governance*, in 24(1) *Communication Law and Policy* 1, 12-18 (2019).

³⁴ Sul punto cfr. ancora Z. Tufekci, *Social Media's Impact on Democracy*, in (28)2 *Journal of Democracy* 97, 108-110 (2017).

L'*Executive Members' Ethics Act 82 of 1998* impone a ministri e vice-ministri di evitare l'utilizzo di risorse pubbliche per vantaggi di partito, ma non contiene riferimenti espliciti circa l'uso dei canali comunicativi personali. Allo stato attuale, pertanto, il sistema fa ampio affidamento sul senso del limite individuale e sulla pressione dell'opinione pubblica. Paradigmatica è la controversia che coinvolge Helen Zille – all'epoca *Premier* del Western Cape –, la quale nel 2017 *twitta* commenti elogiativi sul colonialismo, scatenando un'ondata di critiche e inducendo il proprio partito (*recte*: la *Democratic Alliance*) ad avviare un procedimento disciplinare interno³⁵. Pur in assenza di violazione di legge, l'episodio dimostra come le esternazioni nella sfera digitale di figure istituzionali producano effetti politici concreti, sollevando rilevanti questioni di opportunità e responsabilità.

La vicenda richiamata si presta a fungere da prisma attraverso il quale osservare le più ampie trasformazioni che investono il rapporto tra comunicazione politica, funzione pubblica e responsabilità democratica nell'ecosistema digitale³⁶.

La crescente centralità delle piattaforme digitali nella comunicazione istituzionale pone, peraltro, questioni che travalicano il mero profilo deontologico o politico per assumere una dimensione propriamente costituzionale. Precipuamente, l'impiego massivo dei *social media* da parte dei titolari di cariche pubbliche tende progressivamente ad attenuare la tradizionale distinzione tra piano istituzionale e ambito personale, rendendo sempre più complessa l'individuazione del regime giuridico applicabile alle comunicazioni diffuse *online*.

Tale fenomeno assume una rilevanza peculiare nell'ordinamento sudafricano, il quale, in ragione della propria esperienza storica, attribuisce un ruolo cardinale ai principi di *accountability*, trasparenza e responsabilità democratica³⁷. Quando un rappresentante delle istituzioni utilizza un *account* formalmente personale per comunicare decisioni pubbliche, illustrare indirizzi di governo o interagire con la cittadinanza in relazione all'esercizio delle proprie funzioni diviene, difatti, sempre più arduo stabilire se l'attività svolta debba essere ricondotta alla sfera privata dell'individuo ovvero alla funzione pubblica esercitata.

Il rischio è quello di assistere ad una progressiva privatizzazione di segmenti della comunicazione pubblica, con conseguente affievolimento delle garanzie tradizionalmente associate all'esercizio delle funzioni istituzionali.

La problematica assume una portata ancor più significativa laddove si consideri che i *social media* favoriscono forme di comunicazione diretta e disintermediata tra i *leader* politici e il corpo elettorale. Se, da un lato, questa evoluzione può contribuire ad ampliare la partecipazione democratica e ad

³⁵ Per un'approfondita disamina, cfr. T. Matsilele, S. Nkoala, *Metavoicing, trust-building mechanisms and partisan messaging: a study of social media usage by selected South African female politicians*, in 26(13) *Information, Communication & Society* 2575, 2578-2579 (2023).

³⁶ In senso conforme cfr. nuovamente T. Matsilele, S. Nkoala, *Metavoicing, trust-building mechanisms and partisan messaging: a study of social media usage by selected South African female politicians*, in 26(13) *Information, Communication & Society* 2575, 2592 (2023).

³⁷ S. Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, London, 2019, 352-364.

accrescere l'immediatezza del rapporto tra istituzioni e cittadini, dall'altro, essa rischia di incentivare processi di personalizzazione del potere politico, nei quali la visibilità del singolo titolare dell'ufficio tende progressivamente a sovrapporsi alla dimensione impersonale della funzione pubblica e, in taluni casi, a offuscare la distinzione tra la persona fisica investita della carica e l'istituzione che essa è chiamata a rappresentare. Ne deriva una tensione non trascurabile rispetto ad alcuni principi strutturali dello Stato costituzionale democratico.

La comunicazione politica digitale, invero, non si limita a costituire uno strumento di divulgazione dell'azione di governo, ma incide direttamente sulle modalità di formazione del consenso, sulla costruzione dell'agenda pubblica e sulla percezione stessa della legittimazione democratica. Le piattaforme digitali divengono così luoghi nei quali si esercitano forme di influenza politica suscettibili di produrre ricadute sostanziali sugli equilibri istituzionali³⁸.

In tale prospettiva, il caso sudafricano appare indicativo poiché evidenzia come l'assenza di una regolazione organica non determini un vuoto meramente tecnico, bensì sollevi questioni che investono direttamente il rapporto tra libertà di espressione, neutralità dell'azione amministrativa, corretto impiego delle risorse pubbliche e tutela dell'eguaglianza politica nel processo democratico.

Un'ulteriore considerazione attiene alla gestione degli *account* istituzionali al termine del mandato. In assenza di una normativa specifica, non risulta agevole stabilire se taluni profili *social* facciano capo all'ufficio oppure alla persona che lo ricopre: secondo una prassi diffusa, l'*Head of State* in carica si avvale di un *handle* istituzionale (@PresidencyZA) per le comunicazioni ufficiali, distinto dal proprio profilo personale, così da assicurare la continuità dell'azione istituzionale, consentendo al successore di subentrare nella titolarità dell'*account* ufficiale. Molteplici esponenti politici, tuttavia, optano per l'utilizzo di un unico profilo per finalità sia istituzionali sia personali, facendo emergere una criticità in termini di archiviazione e trasparenza amministrativa³⁹.

Quanto al comportamento tenuto sui *social media* dai titolari di cariche pubbliche, giova rilevare che il già richiamato *Electoral Code of Conduct* vieta lo sfruttamento della posizione istituzionale al fine di incidere indebitamente sull'orientamento di voto. Ne discende che, ad esempio, nel corso della campagna elettorale il Capo dello Stato non dovrebbe utilizzare l'*account* istituzionale per attività propagandistiche, poiché integrerebbe un uso strumentale di mezzi pubblici a vantaggio di interessi di parte.

In concreto, l'IEC esercita una funzione di vigilanza altresì su questo versante: nel periodo immediatamente antecedente alle consultazioni elettorali, la comunicazione governativa dovrebbe circoscriversi all'ordinaria amministrazione e non promuovere risultati di governo per avvantaggiare il partito al potere.

³⁸ Esemplificativamente cfr. J. van Dijck, T. Poell, M. de Waal, *The Platform Society: Public Values in a Connective World*, Oxford, 2018, 36 ss.

³⁹ Cfr. K. Aiseng, *Black Twitter and Digital Counterpublics in South Africa*, in 12(2) *Studies in Media and Communication* 302, 305-315 (2024).

In definitiva, la prassi applicativa mostra come le *digital platforms* possano fungere tanto da moltiplicatori del contatto diretto e costruttivo tra governanti e governati, quanto da veicoli di comunicazioni impulsive o polarizzanti che mal si conciliano con la dignità e il decoro dell'ufficio⁴⁰.

5. Brevi riflessioni di chiusura “prospettiche”

La riflessione dottrinale prospetta, in chiave futura, un intervento normativo accuratamente calibrato che possa prevenire l'insorgenza di contenziosi e garantire che i nuovi dispositivi di comunicazione digitale siano impiegati responsabilmente dagli attori politici sudafricani, contribuendo così a rafforzare, anziché offuscare, il vincolo fiduciario tra Stato e cittadini.

Sul piano applicativo, la *Rainbow Nation* approccia la comunicazione politica nell'era digitale con un misto tra prudenza e attivismo. Prudenza, in quanto si avverte l'urgenza di disposizioni *ad hoc* senza indulgere in misure eccessivamente restrittive, suscettibili di comprimere in maniera sproporzionata i processi di innovazione. Attivismo, poiché le istituzioni anticipano potenziali rischi per il funzionamento del circuito democratico: la partecipazione a consessi internazionali, il dialogo costante con le *Big Tech* e l'elaborazione di *policy* interne testimoniano l'impegno a governare la trasformazione tecnologica e ad arginare ripercussioni distorsive sul dibattito pubblico.

L'esperienza sudafricana consente, altresì, di corroborare la tesi secondo cui le piattaforme digitali debbano ormai essere qualificate non già come meri strumenti privatistici di intermediazione comunicativa, bensì quali infrastrutture funzionali all'esercizio della libertà di espressione e alla formazione del circuito democratico, con conseguente necessità di una loro progressiva riconduzione entro categorie giuridiche idonee a governarne l'impatto sistemico sul pluralismo informativo e sull'eguaglianza politica.

Sul piano *de iure condendo*, appare essenziale un intervento normativo organico e multilivello che, nel rispetto del necessario bilanciamento tra libertà economica degli operatori e tutela dei diritti fondamentali, si articoli lungo direttrici convergenti.

In primo luogo, risulta imprescindibile il rafforzamento degli obblighi di trasparenza in materia di comunicazione politica digitale, con specifico riguardo alla pubblicità elettorale *online*, mediante la previsione della tracciabilità dei contenuti sponsorizzati, dell'identificazione del soggetto finanziatore e della conservazione accessibile dei relativi flussi informativi, in funzione della garanzia dell'*accountability* del discorso pubblico.

In secondo luogo, si delinea l'esigenza di una regolamentazione puntuale del *microtargeting* politico-elettorale, idonea a prevenire pratiche di profilazione algoritmica suscettibili di incidere in modo opaco sulla formazione del consenso democratico, attraverso il rafforzamento del

⁴⁰ Per una visione di quadro in proposito cfr. O.O. Ajaegbu, C. Ajaegbu, *The new democratisation: social media impact on the political process in Sub-Saharan Africa*, in 9(2) *Frontiers* 1, 3-5 (2024).

coordinamento tra normativa elettorale e disciplina della protezione dei dati personali.

In terzo luogo, emerge l'opportunità di definire uno statuto giuridico specifico degli *account* riconducibili ai titolari di cariche pubbliche, volto ad assicurare una netta separazione tra comunicazione istituzionale e comunicazione politico-partitica, evitando fenomeni di ibridazione funzionale potenzialmente lesivi della parità delle condizioni nel dibattito democratico e della trasparenza dell'azione pubblica.

In tale cornice, risultano altresì necessari obblighi di archiviazione, accessibilità e integrità dei contenuti digitali, coerenti con i principi di pubblicità, continuità e responsabilità istituzionale.

Alla luce di siffatte coordinate, la *Republic of South Africa* potrebbe trovarsi, negli anni a venire, ad assolvere il ruolo di laboratorio giuridico d'eccellenza, in grado di coniugare innovazione digitale, tutela dei diritti fondamentali e valori democratici, offrendo in tal modo un terreno di osservazione privilegiato per il diritto costituzionale comparato.

All'esito della presente analisi, il Sudafrica è pienamente consapevole che dalla semina normativa di oggi derivi il raccolto – in termini di sicurezza democratica e progresso istituzionale – di domani. La regolazione delle piattaforme digitali nell'ambito della *South African political communication* si configura, pertanto, quale settore *in fieri*, ove tradizione giuridica e transizione digitale s'intrecciano con coerenza sistemica e gradualità evolutiva⁴¹.

Tony Giorgio
Dip.to di Scienze Politiche
Università degli Studi di Teramo
tgiorgio@unite.it

⁴¹ Pregnante, al riguardo, è la ricostruzione in chiave politico-comunicativa di M.M. Reddy, G.M. Naidoo, *The Effective use of Social Media by South African Political Organisations to gain Voters' Confidence*, in 5(4) *Journal of African films and Diaspora Studies* 123, 133-141 (2022).

